

Contenuti del Corso- Diritto privato 1

Parte I- Introduzione

A- Nozioni introduttive: il linguaggio giuridico, le fonti e i concetti generali del diritto privato
B- I soggetti dell'attività giuridica

Parte II- L'attività giuridica dei privati

C- Interessi e rapporti inerenti alla **persona** (libro I cod. civ.)

D- Interessi e rapporti di **natura reale**

(libro III cod. civ.) E- Interessi e rapporti di natura obbligatoria

(libro IV cod. civ.)

F- Gli strumenti di tutela (libro VI cod. civ.)

B- I soggetti dell'attività giuridica

I- II problema della soggettività giuridica


II- La persona fisica

III- Enti collettivi e personalità giuridica

IV- L'identificazione della persona







B- I soggetti dell'attività giuridica

I- II problema della soggettività giuridica


II- La persona fisica


- III- Enti collettivi e personalità giuridica
- IV- L'identificazione della persona


II- La persona fisica

- 1- Capacità giuridica e capacità di agire
- 2- I minori di età
- 3- Gli adulti privi in tutto o in parte di autonomia















II- La persona fisica 1- Capacità giuridica e capacità di agire 2- I minori di età 3- Gli adulti privi in tutto o in parte di autonomia







La responsabilità genitoriale	
✓ diritto/dovere di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Cost.; 147, 315 bis, 316, 337 ter c.c.) ✓ potere/dovere di amministrare i beni dei figli (art. 320 ss. c.c.) ✓ potere di rappresentanza legale dei figli (art. 320 c.c.) ✓ usufrutto legale sui beni del figlio (art. 324 ss. c.c.)	
Provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale: art. 330-337 c.c. decadenza (art. 330 c.c.) se i genitori violano o trascurano i loro doveri o abusano dei loro poteri con grave pregiudizio del figlio altri provvedimenti limitativi (art. 333 c.c.): criterio guida: pregiudizio per il figlio rimozione dall'amministrazione (art. 334 c.c.)	

Minore emancipato ■ 390 c.c.: "il minore che ha contratto matrimonio" ■ 392 c.c.: nomina di un curatore ■ 394 c.c.: ✓ capacità di compiere gli atti di ordinaria amministrazione ✓ per gli atti di straordinaria amministrazione: assistenza/integrazione della volontà del curatore ex art. 394 c.c.

Minore emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale art. 397 c.c.:

"piena" capacità di agire: può compiere da solo anche gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione

salvo

✓ art. 774, comma 2°, c.c.

21

II- La persona fisica
1- Capacità giuridica e capacità di agire
2- I minori di età
3- Gli adulti privi in tutto o in parte di autonomia

Il problema della capacità dell'adulto non autonomo

Who gets to decide?

Right to legal capacity for persons with intellectual and psychosocial disabilities



COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS

COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME



-"incapacità legale di agire"	
nella Conv. ONU sui diritti delle	persone disabili del 2006

Article 12 Equal recognition before the law

- States Parties reaffirm that persons with disabilities have the right to recognition everywhere as persons before the law.
- States Parties shall recognize that persons with disabilities enjoy legal capacity on an equal basis with others in all aspects of life.
- States Parties shall take appropriate measures to provide access by persons with disabilities to the support they may require in exercising their legal capacity.
- 4. States Parties shall ensure that all measures that relate to the exercise of legal capacity provide for appropriate and effective safeguards to prevent abuse in accordance with international human rights law. Such safeguards shall ensure that measures relating to the exercise of legal capacity respect the rights, will and preferences of the person, are free of conflict of interest and undue influence, are proportional and tailored to the person's circumstances, apply for the shortest time possible and are subject to regular review by a competent, independent and impartial authority or judicial body. The safeguards shall be proportional to the degree to which such measures affect the person's rights and interests.
- 5. Subject to the provisions of this article, States Parties shall take all appropriate and effective measures to ensure the equal right of persons with disabilities to own or inherit property, to control their own financial affairs and to have equal access to bank loans, mortgages and other forms of financial credit, and shall ensure that persons with disabilities are not arbitrarily deprived of their property.

	•
Dall'interdizione/inabilitazione	
all'amministrazione di sostegno	
Dall'esclusione al sostegno	
·	
Adulti privi in tutto o in parte di autonomia.	
Misure di protezione (artt. 404 ss. c.c.)	
amministrazione di sostegno	
404-413 c.c. (beneficiario/amministratore di	
sostegno)	-
interdizione/inabilitazione	
 414-432 c.c. (interdetto/tutore; 	
inabilitato/curatore)	
incapacità naturale	
428 c.c. (invalidità dell'atto)	
420 C.C. (IIIValidita dell'atto)	
26	
	f
Adulti privi in tutto o in parte di autonomia.	
Misure di protezione (artt. 404 ss. c.c.)	
amministrazione di sostegno	
• 404-413 c.c. (beneficiario/amministratore di	
sostegno)	
interdizione/inabilitazione	
• 414-432 c.c. (interdetto/tutore;	
inabilitato/curatore)	
·	
incapacità naturale	
 428 c.c. (invalidità dell'atto) 	
,	
27	

L'amministrazione di sostegno - Finalità Proteggere il soggetto non autonomo - cioè «privo in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana » - con la minore limitazione possibile della capacità di agire (artt. 1 l. n. 6/2004; 404 ss. c.c.)

Amministrazione di sostegnoPresupposti applicativi/ possibili beneficiari art. 404 c.c.: «La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio» 1- «impedimento» (infermità o menomazione) fisico o psichico » 2- «impossibilità» di provvedere ai propri interessi parziale o totale; temporanea o permanente * 3- «necessità» per «adeguata protezione» (artt. 1, l. n. 6/2004; 404 e 414 c.c.)

Amministrazione di sostegno - Effetti Poteri-doveri dell'a.d.s./ poteri del beneficiario • oggetto: «cura della persona interessata» e/o «cura del patrimonio» (art. 405 c.c.); • tipo di potere: ✓ rappresentanza esclusiva/concorrente; ✓ assistenza necessaria/facoltativa (art. 409 c.c.); • durata: a tempo determinato/indeterminato (artt. 404, 405 c.c.) Criteri: tenendo conto dei «bisogni e delle aspirazioni del beneficiario», compatibilmente con «gli interessi e le esigenze di protezione» (art. 407, co 2°; 408; 410 c.c.)

Amministrazione di sostegno -Effetti del provvedimento – «Seguito adeguato»

- ✓ Il giudice può sempre modificare o integrare le decisioni assunte con il decreto di nomina (art. 407 c.c.)
- ✓ L'amministratore di sostegno deve periodicamente riferire al giudice circa l'attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (art. 405 c.c.)
- Potere di controllo da parte del beneficiario stesso e delle persone a lui vicine (artt. 410, comma 2°; 413 c.c.)
- ✓ Potere/dovere di controllo da parte del p.m. e dei responsabili dei servizi sanitari e sociali competenti (artt. 410, comma 2°; 413 c.c.)

31

Amministrazione di sostegno - Scelta dell'amministratore

art. 408. La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato [...]. Nella scelta, il G.T. preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quanto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il g.t., quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di ads anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II (persone giuridiche)...

Amministrazione di sostegno -Effetti

✓ N.B. Ci si deve sempre riferire ad un singolo atto/ambito di attività privata e verificare cosa dice il provvedimento del giudice (decr. di apertura; decr. di nomina; provvedimenti successivi)

33

Adulti privi in tutto o in parte di autonomia.
Misure di protezione (artt. 404 ss. c.c.)

amministrazione di sostegno

• 404-413 c.c. (beneficiario/amministratore di sostegno)

interdizione/inabilitazione

• 414-432 c.c. (interdetto/tutore; inabilitato/curatore)

incapacità naturale


• 428 c.c. (invalidità dell'atto)

Interdizione giudiziale ·Presupposti: 1- abituale infermità di mente; 2- che rende una persona incapace di provvedere ai Interdizione propri interessi; 3- necessità della misura per giudiziale adeguata protezione del soggetto (artt. 414; 424 c.c.) ·Effetti del provvedimento del giudice: l'interdetto è **sostituito** dal tutore, con l'eccezione degli atti personalissimi



	dulti privi in tutto o in parte di autonomia. isure di protezione (artt. 404 ss. c.c.)
	amministrazione di sostegno
	404-413 c.c. (beneficiario/amministratore di sostegno)
П	interdizione/inabilitazione
	414-432 c.c. (interdetto/tutore; inabilitato/curatore)
	incapacità naturale
	• 428 c.c. (invalidità dell'atto)





Incapacità logale	e di agire del maggiore d'età.
	lisure punitive
	-
Interdizione legale (art. 32 c.p.; 1441 c.c.)	Pena accessoria che segue automaticamente alla sentenza penale di condanna Presupposto: condanna all'ergastolo o a pena detentiva superiore a 5 anni Effetti: privazione della capacità legale di agire per gli atti patrimoniali tra vivi

B- I soggetti dell'attività giuridica
I- II problema della soggettività giuridica
II- La persona fisica
III- Enti collettivi e personalità giuridica
IV- L'identificazione della persona

III- Enti collettivi e personalità giuridica 1- II problema della soggettività degli enti 2- Le persone giuridiche 3- Gli enti collettivi non riconosciuti 4- L'attività degli enti collettivi



Il problema della soggettività degli enti


Entità più complesse rispetto alle persone fisiche, quali gruppi, organizzazioni, associazioni di categoria, istituzioni in cui singoli individui si organizzano, si aggregano, uniscono forze, ecc. (es.: lo Stato, la Regione Veneto, l'Università degli studi di Padova, la Fiat, Confindustria, la Fondazione Cariparo, Legambiente, l'Associazione Amici della bicicletta, etc.)


44


idea tradizionale di "fictio" (diritto medioevale): di fronte ad un insieme di singoli: fingere/fare come se ci si trovasse di fronte ad un nuovo e diverso soggetto Oggi si riconosce la realtà delle persone giuridiche: enti diversi dall'uomo che godono di diritti come se fossero persone Attenzione: La soggettività di un gruppo o di una organizzazione si avvicina a quella degli uomini, ma non è mai uguale La possibilità di avere diritti e obblighi propri si riscontra anche


in gruppi che non hanno la qualità formale di persone

giuridiche (i soggetti collettivi)












Codice civile Codice civile (artt. 11-42) Libro I Libro I, Titolo II Delle persone giuridiche Delle persone Capo I Disposizioni generali Capo II Delle associazioni e delle fondazioni della famiglia Capo III Delle associazioni non riconosciute (artt. 1-455) e dei comitati [enti non profit] Libro V, Titolo V e ss. (artt. 2247 ss.) Libro V Del lavoro Titolo V e ss. [Enti volti all'esercizio di attività produttive] (artt. 2247 ss.) 361/2000, Norme semplificazione dei procedimenti di DPR n. 361/2000 riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto D.lgs. n. 117/2017 costitutivo e dello statuto Costituzione D. Legis. 3.7.2017, n. 117, Codice del terzo art. 2 Cost., ecc. settore






Riconoscimento delle persone giuridiche	
enti non economici	
sistema c.d. concessorio	
 art. 1, 3, 4, 7 d.p.r. n. 361/2000 (iscrizione nel registro del persone giuridiche, subordinata all'esistenza dei requisiti de cui all'art. 1, comma 3°; v. anche art. 22 d. legis. n. 117/2017); 	
enti economici del libro V	
sistema c.d. normativo	
 mera verifica di legittimità (artt. 13, 2330, <u>2331</u>, 2454, 2463 c.c) 	
 costituzione della società: con l'iscrizione nel registro dell imprese presso le Camere di commercio 	e 53

Elemento materiale • persone fisiche • patrimonio • scopo Elemento formale • riconoscimento



III- Enti collettivi e personalità giuridica 1- Il problema della soggettività degli enti 2- Le persone giuridiche 3- Gli enti collettivi non riconosciuti 4- L'attività degli enti collettivi



La soggettività degli enti collettivi non riconosciuti. L'esempio dell'associazione non riconosciuta

<u>Pur non essendo personificati questi enti sono dotati di una specifica soggettività.</u> E infatti:

тапт:

- L'ente sta in giudizio nella persona di chi ne ha la presidenza o la direzione (art. 36)
- I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la restituzione della quota in caso di recesso, fin quando dura l'ente (art. 37)
- I creditori possono far valere le loro ragioni sul fondo comune; risponde personalmente chi ha agito per l'associazione, ma non i soci come tali, né gli amministratori come tali (art. 38) – Autonomia patrimoniale imperfetta

58

III- Enti collettivi e personalità giuridica

- 1- Il problema della soggettività degli enti
- 2- Le persone giuridiche
- 3- Gli enti collettivi non riconosciuti
- 4- L'attività degli enti collettivi

La capacità degli enti

capacità giuridica generale

titolarità di situazioni giuridiche soggettive di natura patrimoniale e personale

- "Limiti" connaturati alla natura della persona fisica (es.: matrimonio, ma anche art. 979 c.c. sull'usufrutto);
- Limiti ex lege: eccezionali (es.: vecchio art. 17 e ancora 473 c.c.)

capacità di agire potere di rappresentanza organica

· rapporto organico: immedesimazione

--

Y	
Denominazione e sede degli enti collettivi	
persone giuridiche	
• artt. 16, comma 1°, 46 c.c.	
enti non riconosciuti	
• artt. 19, 2° comma e 145, comma 2°, c.p.c. + 2659, comma 1°, n. 1, c.c.	
2659, comma 1°, n. 1, c.c.	
61	
	1
L'estinzione della persona giuridica	
E estinatorie della persona giaridica	
✓ in generale:	
art. 27 c.c. e 6, comma 1°, DPR 361/2000	
✓ per le associazioni:	
anche art. 21, comma 3°, c.c.	
> disciplina: 29 ss. c.c.	
62	
02	
*	
B- I soggetti dell'attività giuridica	
I- II problema della soggettività giuridica	
II- La persona fisica	
III- Enti collettivi e personalità giuridica	
IV- L'identificazione della persona	
T = Identificazione della persona	







Scomparsa e dichiarazione di assenza art. 48 c.c.: curatore dello scomparso • scomparso: chi non da più notizie di sé • ignoranza sull'esistenza della persona art. 49 c.c.: dichiarazione di assenza • 2 anni dall'ultima notizia • effetti giuridici: funzione principalmente conservativa del patrimonio dell'assente (artt. 50 ss. c.c.) art. 56 c.c.: ritorno dell'assente

Dichiarazione di morte presunta

art. 58 ss. c.c.: dichiarazione di morte presunta

- di regola, 10 anni dall'ultima notizia
- effetti patrimoniali conseguenti all'apertura della successione (art. 63 c.c.)
- possibilità per il coniuge di contrarre nuovo matrimonio (art. 65 c.c.)
- prova dell'esistenza (artt. 66 ss. c.c.)



Contenuti del Corso- Diritto privato 1

Parte I- Introduzione A- Il linguaggio giuridico, le fonti e i concetti generali del diritto privato B- I soggetti dell'attività giuridica

Parte II- L'attività giuridica dei privati C- Interessi e rapporti inerenti alla persona (libro I cod. civ.)

D- Interessi e rapporti di natura reale (libro III cod. civ.) E- Interessi e rapporti di natura obbligatoria (libro IV cod. civ.) F- Gli strumenti di tutela

(libro VI cod. civ.)

Diritto privato I - Parte II L'attività giuridica dei privati

A- Interessi e rapporti inerente alla persona (libro I c.c.)

B- Interessi e rapporti di natura reale (libro III c.c.)

C- Interessi e rapporti di natura obbligatoria (libro IV c.c.)


D- Gli strumenti di tutela (libro VI c.c.)


A- Interessi e rapporti di tipo personale

I- Le fonti

II- Caratteri comuni dei diritti della personalità e mezzi di tutela

III- Interessi protetti e singoli diritti





A- Interessi e rapporti di tipo personale

I- Le fonti

II- Caratteri comuni dei diritti della personalità e mezzi di tutela

III- Interessi protetti e singoli diritti






A- Interessi e rapporti di tipo personale

I- Le fonti
II- Caratteri comuni dei diritti della personalità e mezzi di tutela

III- Interessi protetti e singoli diritti

Integrità della persona, salute, autodeterminazione sul proprio corpo 3 Carta UE 2007; 2, 3, 13 e 32 Cost.; artt. 5 c.c.; legisl. spec. ✓ diritto alla vita e inviolabilità del corpo (art. 2 Cost.;CEDU) ✓ diritto alla salute (artt. 32 Cost., 2043-2059; 2087 c.c.; 9 Stat. lav.; 2, d.lgs. n. 206/2005) ✓ diritto alla integrità fisica e psichica (art. 32 Cost.; legisl. speciale, inclusa la l. n. 164/1982; art. 3 Carta UE) ✓ diritto all'autodeterminazione sul proprio corpo: • donazione di tessuti e organi (leggi speciali) • consenso informato alle cure mediche, incluso il rifiuto di cure salvavita (l. 833/1978; l. n. 219/2017) • disposizioni anticipate di trattamento (l. n. 219/2017)



Riservatezza e «vita privata» artt. 2, 14 e 15 Cost.; 7 e 8 Carta UE 2007; 8 Conv. eur. dir. uomo 1950; 10 c.c.; 93-98, 21 e 24 l. dir. aut.; 614, 616-620, 623 bis c.p.; d. lgs. n. 196/2003 (cod. in materia di protezione dei dati personali); reg. UE n. 679/2016 diritto alla inviolabilità della propria intimità diritto alla inviolabilità della propria intimità diritto al controllo sulle proprie informazioni (inclusa la tutela dei dati personali)

Integrità morale, autodeterminazione nelle libertà fondamentali, identità personale
 diritto all'onore e alla reputazione (v. ingiuria e diffamazione: artt. 594 ss. c.p.) dignità personale del lavoratore (artt. 2087 c.c.; 4-6 Stat. lav.)
✓ libertà personale, di circolazione, di riunione, di associazione, di fede religiosa, di manifestare il proprio pensiero ecc. (artt. 15-21 Cost.; 14, 14 ss. Stat. Lav.; 9 ss. Carta UE 2007; 9 ss. CEDU 1950)
 diritto all'identità personale come a) dir. ad una corretta percezione sociale di sè (da gp. anni settanta sul dir. alla riservatezza); b) dir. ad una corretta autopercezione di sé (es. identità genetica nella I. sull'adozione) c) dir. alla realizzazione di sé (es.: identità sessuale nella I. n.164/1982)